

Carta di Soggiorno per stranieri

(art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. artt. 16e 17 del D.P.R. n 394/99 e succ. mod.)

I moduli necessari si possono reperire presso gli uffici postali abilitati di cui troverete un elenco nel sito <http://www.portaleimmigrazione.it/>

Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);

Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD, rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente;

Certificato del casellario giudiziario e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;

La richiesta di Carta di soggiorno anche per i figli minori ultraquattordicenni deve essere corredata da:

- Fotocopia certificazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se proviene dall'estero, la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana salvo diversamente disposto da accordi internazionali. Non è richiesta tale documentazione qualora il minore abbia fatto ingresso con il visto per ricongiungimento familiare.
- Fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell'art. 29 comma 3, lettera a), Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche.

NOTE:

1. La Carta di soggiorno può essere richiesta dallo straniero titolare di un Permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi (famiglia, lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, asilo politico, residenza elettiva, motivi religiosi, status apolidia), regolarmente soggiornante in Italia da almeno 6 anni;

2. Per istanza del singolo straniero privo di familiare a carico in Italia, il reddito dovrà essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

3. La Carta di soggiorno può essere richiesta anche dal coniuge e i figli minori conviventi dello straniero richiedente la Carta di soggiorno. In tal caso lo straniero deve dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari (vedi scheda sottoriportata):

LO STRANIERO DEVE DIMOSTRARE IL SEGUENTE REDDITO:

NR. FAMILIARI (compreso il richiedente) REDDITO NECESSARIO

2 (DUE) IMPORTO ANNUO PARI ALL'ASSEGNO SOCIALE

3 o 4 (TRE o QUATTRO) PARI AL DOPPIO DELL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE

5 (CINQUE) E/O PIU' FAMILIARI PARI AL TRIPLO DELL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE

4. Il coniuge e i figli minori conviventi ultraquattordicenni dello straniero richiedente la Carta di soggiorno devono provvedere a compilare un proprio modulo 1 (o anche il modulo 2 se in possesso di redditi propri individuali);

5. Nei casi nei quali l'ordinamento non disponga l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. collaboratori domestici) il reddito potrà essere dimostrato con altra obiettiva documentazione (busta paga, contributi INPS);

6. La Carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato dell' U.E. residente in Italia. In tali casi l'istanza deve essere corredata unicamente da documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela;

7. La Carta di soggiorno è a tempo indeterminato;

8. La Carta di Soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque

anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie;

9. La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero per il quale sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi previsti dall'art. 381 c.p.p., o pronunciata sentenza di condanna anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Ne è disposta la revoca se è stata emessa sentenza di condanna anche non definitiva per i predetti reati.

CARTA DI SOGGIORNO PER STRANIERI RICHIESTA DEL FAMILIARE CONVIVENTE

(art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 16 e 17 del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.)

- a. Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato Modulo 1, o anche modulo 2 se in possesso di redditi propri;
- b. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c. Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD, rilasciato dal datore di lavoro, relativo all'anno precedente proprio, ove percepito, e del familiare straniero convivente;
- d. Certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (solo per il richiedente straniero maggiorenne);
- e. Fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente dall'estero la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana, salvo diversamente disposto da accordi internazionali.

NOTE:

- Possono richiedere la carta di soggiorno per famiglia: il coniuge, il figlio minore ultraquattordicenne, convivente di cittadino straniero, i figli minori infraquattordicenni sono inseriti nella carta di soggiorno del/dei genitori), il coniuge, i figli minori, gli ascendenti e discendenti dei cittadini di uno Stato Membro dell'Unione Europea che svolga in Italia attività lavorativa e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia, che nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge, il coniuge, i figli minori, i genitori del cittadino di uno Stato Membro dell'Unione Europea presente in Italia per studio o residenza, a condizione che il nucleo familiare non costituisca un onere per l'assistenza sociale in Italia.
- La richiesta di carta di soggiorno dello straniero coniuge, figlio minore, o genitore conviventi di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato Membro dell'U.E., residente in Italia, deve essere corredata unicamente da documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela.
- Lo straniero che fa ingresso in Italia per ricongiungimento familiare con il cittadino italiano, o con un cittadino di uno Stato Membro dell'U.E., o con cittadino straniero titolare di carta di soggiorno è rilasciata la carta di soggiorno.
- La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
- La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.
- La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero per il quale sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi previsti dall'art. 381 c.p.p., o pronunciata sentenza di condanna anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Ne è disposta la revoca se è stata emessa sentenza di condanna anche non definitiva per i predetti reati.

PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA DEL FIGLIO MINORE ULTRAQUATTORDICENNE

(art. 9, 30 e 31 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. Artt. 16 e 17 DPR 394/99 e succ. mod.)

- a. Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
- b. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c. Per la richiesta di rilascio del permesso /carta di soggiorno il Modulo 1 sarà compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all'ingresso per il ricongiungimento familiare;
- d. Per la richiesta di permesso di soggiorno per famiglia autonomo, del minore ultraquattordicenne già inserito nel permesso di soggiorno di uno dei genitori, e con questi convivente nel modello 1 dovrà necessariamente essere riportato il numero del permesso di soggiorno del genitore.

NOTE:

- Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno dei genitori, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età, o la carta di soggiorno. Ugual disciplina si applica anche al minore iscritto sul permesso di soggiorno/ carta di soggiorno dello straniero affidatario.
- Il permesso di soggiorno per famiglia consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare, è rinnovabile insieme con questo ultimo.
- Al compimento della maggiore età allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per famiglia è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro a seconda dell'attività svolta.

AGGIORNAMENTO DELLA CARTA O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- c) In relazione all'aggiornamento richiesto deve essere prodotta la seguente documentazione:
 - Cambio di domicilio: è sufficiente la compilazione del modulo 1, quale autocertificazione.
 - Inserimento del figlio minore nato in Italia: è sufficiente la compilazione del modulo 1, quale autocertificazione.
 - Inserimento del figlio infraquattordicenne che ha fatto ingresso in Italia a seguito del rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare o familiare al seguito: è sufficiente la compilazione del modulo 1, quale autocertificazione, allegando la fotocopia del passaporto o titolo equipollente con il quale il minore ha fatto ingresso in Italia.
 - Aggiornamento dati del passaporto o documento equipollente: è sufficiente compilare il modulo 1, allegando fotocopia del nuovo passaporto o documento equipollente.
 - Variazioni anagrafiche. Per le variazioni inerenti il nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza dovrà essere prodotta una dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare del Paese di appartenenza attestante che le nuove generalità anagrafiche si riferiscono alla medesima persona.
 - Aggiornamento delle fotografie. Qualora la carta di soggiorno sia utilizzata come documento di identificazione personale devono essere aggiornate le fotografie ogni cinque (5) anni: è sufficiente la compilazione del modulo 1.

DUPLICATO DELLA CARTA O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

- a. Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
- b. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- c. Fotocopia della denuncia di furto o smarrimento presentata presso gli Uffici delle Forze di Polizia.